



COMUNE DI MONOPOLI

(Provincia di BARI)

VI Area Organizzativa - Polizia Locale

Ordinanza n.33

prot.n.10230

Oggetto: ORDINANZA IN MATERIA DI DIVIETO DI ACCATTONAGGIO MOLESTO CHE TURBA GRAVEMENTE IL LIBERO UTILIZZO O LA FRUIZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI E RENDE DIFFICOLTOSO O PERICOLOSO L'ACCESSO AGLI SPAZI PUBBLICI.

IL SINDACO

VISTO l'art. 54, comma 4 e 4 bis del T.U. n. 267/2000 come modificato dal D.L. 23.5.2008 n. 92, convertito in legge 24.7.2008 n. 125;

VISTO l'art. 23 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 135 del 26/05/2003;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno in data 5/8/2008 - con cui si disciplina l'ambito di applicazione della norma sopracitata che innova l'ordinamento vigente per consentire al Sindaco di intervenire a tutelare con proprio provvedimento la incolumità pubblica e la sicurezza urbana nelle comunità locali;

CONSIDERATO che alla luce delle norme richiamate il Sindaco possa intervenire per prevenire e contrastare atti e comportamenti che, di per se, non configurano ipotesi di reato, ma, che, comunque, siano tali da compromettere la vivibilità della comunità creando disagio od allarme nella popolazione, sia perché idonei a facilitare l'insorgenza di più gravi fenomeni criminosi, sia perché vengono lese le regole sociali o di costume, che reggono una corretta, ordinata, civile e serena convivenza e che, pertanto, debbono trovare disciplina nell'ambito della nuova tutela assicurata dalla sicurezza urbana;

RILEVATO che nel territorio comunale si manifestano situazioni e comportamenti di soggetti che, in particolari e specifici ambiti urbani ove c'è la presenza od il transito di una notevole quantità di persone, praticano una forma di accattonaggio che, per modalità minacciose od ostinate ed insistenti, ovvero rendendo strumento minori e disabili per stimolare l'offerta di denaro, rendendo difficoltoso il libero utilizzo, la fruizione e l'accesso alle aree e spazi pubblici, a prescindere dalla circostanza che sovente può nascondere gravi ed inaccettabili azioni criminose di sfruttamento di soggetti particolarmente deboli e meritevoli di protezione e tutela quali minori e disabili;

CONSIDERATO che, oltre alle iniziative dirette a far fronte alle situazioni di indigenza nei confronti delle fattispecie in argomento, attraverso gli interventi dei Servizi Sociali del Comune, appare necessario adottare iniziative e provvedimenti di carattere autoritativo, volti e mirati a contenere e contrastare il fenomeno dell'accattonaggio molesto con modalità ostinate ed insistenti;

RITENUTO, peraltro, che, al fine di adottare uno strumento efficace ed idoneo, sia sotto il profilo preventivo che di contrasto, per conseguire la salvaguardia e la tutela del bene comune

sopraindicato, occorre vietare i fatti degenerativi in argomento, che rappresentano il vulnus per la sicurezza urbana;

VISTA la delibera di G.C. n. 28 del 20 febbraio 2009 con la quale, ai sensi dell'art. 6 bis del D.L. 23/5/2008 n. 92 convertito in legge 24/7/2008 n. 125, si sono determinati gli importi di pagamento della misura ridotta delle sanzioni amministrative per talune violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze;

ORDINA

1. è vietata l'attività di accattonaggio molesto, con modalità ostinate ed insistenti o minacciose, che reca turbativa, impedisca o limiti l'accesso, la fruizione o l'utilizzo delle aree, spazi e luoghi pubblici, ed in particolare nei seguenti spazi e luoghi:

- 1) intersezioni stradali;
- 2) all'interno o nei pressi di mercati;
- 3) prossimità di ospedale, case di cura, stazione ferroviaria;
- 4) cimitero;
- 5) prossimità di esercizi commerciali, uffici pubblici ed istituti bancari;
- 6) chiese ed edifici religiosi.

2. ferme restando le eventuali conseguenze di tali condotte se rilevanti sul profilo penale od amministrativo, le violazioni alla presente ordinanza comportano nei confronti dei soggetti responsabili:

- a) l'applicazione di una sanzione pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00, con facoltà per i responsabili dell'accattonaggio molesto, con modalità insistenti e minacciose, di estinguere l'illecito con il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta di euro 200,00;
- b) l'applicazione della sanzione accessoria della confisca amministrativa del denaro proveniente dall'attività vietata nonché di strumenti ed attrezzature utilizzati, previo sequestro amministrativo cautelare ai sensi dell'art.13 della legge n. 689/81.

Per la presente ordinanza, essendo provvedimento amministrativo a carattere generale trova applicazione l'art. 13 della legge n. 241/90. La stessa, preventivamente comunicata al Prefetto, è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune ed è esecutiva a partire dal 2 marzo 2009.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso avanti al TAR Puglia Sezione di Bari o, in alternativa, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Copia della presente Ordinanza, viene comunicata per l'osservanza e l'esecuzione viene trasmessa a:
Comando Polizia Municipale - Monopoli
Comando Compagnia Carabinieri - Monopoli;
Commissariato Polizia di Stato - Monopoli;
Comando Compagnia Guardia di Finanza - Monopoli;
al Sig. Segretario Generale del Comune di Monopoli;
all'Ufficio Relazioni con il Pubblico di Monopoli per l'inserimento nei canali comunicativi istituzionali.

IL SINDACO
(Ing. Emilio Romani)

dalla Residenza Municipale, li 24 febbraio 2009